



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 026 SERVIZIO STIPENDI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO STIPENDI
DEL 22/01/2019

OGGETTO: Costituzione provvisoria, per l'anno 2019, del fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21.5.2018. Personale del comparto.

Onere: € 0 = IVA compresa.

Premesso che le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (c.d. risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli Enti secondo le modalità definite nell'art. 67 "Fondo risorse decentrate: costituzione" del CCNL del personale del comparto Regioni e Autonomie locali del 21.5.2019, che le suddivide in:

- 1) "risorse stabili" (art. 67, commi 1 e 2) che comprendono le fonti di finanziamento espressamente elencate, aventi la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, le quali vengono confermate con le stesse caratteristiche anche negli anni successivi ed integrate secondo le disposizioni previste dai nuovi contratti di lavoro;
- 2) "risorse variabili" (art. 67, comma 3) che comprendono fonti di finanziamento eventuali e variabili da utilizzare per interventi di incentivazione salariale accessoria, annualmente modificabili; tra queste alcune sono di competenza dell'organo politico che formula le direttive delineando gli indirizzi per la delegazione di parte pubblica, abilitata alle trattative nei contratti collettivi decentrati, in relazione agli obiettivi necessari al perseguimento del proprio programma di governo;

Preso atto pertanto che la categoria di risorse decentrate stabili ricomprende, per espressa previsione contrattuale, le seguenti fonti di finanziamento:

- (art. 67 comma 1) l'unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, che confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Detto importo resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;
- (art. 67 comma 2 lett. a) un importo, su base annua, pari a euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;
- (art. 67 comma 2 lett. b) un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
- (art. 67 comma 2 lett. c) un importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e agli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio l'anno precedente, compresa la quota di tredicesima mensilità;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione del "fondo risorse decentrate anno 2019" per il personale non dirigente del Comune di Treviso, per la sola parte stabile di detto fondo (nelle more dell'esame della compatibilità economica dell'eventuale finanziamento, su decisione della Giunta Comunale, della parte variabile del fondo 2019) a fronte della liquidazione mensile, al personale avente diritto, della voce di progressione economica e degli istituti del salario accessorio previsti dal C.C.N.L. e dall'accordo integrativo decentrato normativo attualmente in vigore, nonché della quota dell'indennità di comparto prevista dall'art. 33 del C.C.N.L. 22.1.2004 a carico del fondo medesimo;

Tenuto presente che dovranno transitare ancora nel fondo le risorse variabili che specifiche disposizioni di legge destinano al personale (art. 67, comma 3, lett. c del CCNL 21.5.2018);

Richiamato l'art. 23 del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017, recante modifiche ed integrazioni al Testo Unico del Pubblico Impiego, il quale prevede che "2....a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il

corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.... 3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le Regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;

Ritenuto di rimandare il calcolo delle eventuali decurtazioni, da operare sull'importo complessivo del fondo 2019 rispetto all'importo complessivo del fondo 2016, al momento della costituzione definitiva del fondo 2019 (inteso come somma di parte stabile e parte variabile), una volta che si sia valutata la compatibilità economica dell'eventuale finanziamento della parte variabile del fondo 2019;

Tenuto conto che il fondo per le risorse decentrate 2019, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa di personale per quanto concerne la conformità al combinato disposto dell'art. 1 comma 557 e dell'art. 1 comma 557-quater della legge n. 296/2006;

Precisato che il Funzionario Responsabile del Servizio Ragioneria, con nota prot. n. 8168 del 17.1.2019, ha attestato che *“le registrazioni contabili effettuate sino alla data odierna relativamente all'esercizio 2018 evidenziano il raggiungimento dell'obiettivo di finanza pubblica di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11.12.2016. Preciso che i dati sono attualmente provvisori e diverranno definitivi con la conclusione delle operazioni finalizzate all'approvazione del rendiconto 2018”;*

Atteso che, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del CCDI per l'anno 2019, si provvederà agli adempimenti relativi al controllo sulla compatibilità dei costi, previsti dall'art. 40-bis, comma 1°, del D.Lgs. n. 165/2001 avente ad oggetto “Controlli in materia di contrattazione integrativa”;

Visti:

- il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii;
- il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;
- la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;
- la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2019/2021;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 23.11.2018;

Attestati:

1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2019/2023 sopra richiamato;
2. il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

3. che le spese del provvedimento non rientrano nelle fattispecie contemplate dall'art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010;

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

il provvedimento del Coordinatore Area Amministrativa n. 182242 del 20.12.2018, di proroga dell'incarico relativo alla posizione organizzativa denominata "Servizio Stipendi" dall'1.1.2019 al 31.3.2019;

dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, essendo già stati assunti al pertinente capitolo del bilancio 2019, con determinazione della Responsabile Servizio Stipendi n. 2446 del 20.12.2018, gli impegni per il pagamento, nell'anno 2019, della progressione orizzontale, dell'indennità di comparto, dell'indennità di direzione, dell'indennità per particolari responsabilità e delle indennità varie (turno, condizioni di lavoro, reperibilità, accessoria educatori...);

DETERMINA

1. di costituire, in via provvisoria per le motivazioni di cui in premessa, il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2019– parte stabile, come risulta dall'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di dare atto che il fondo risorse decentrate 2019, così come provvisoriamente costituito con il presente atto, ammonta a € 1.745.459,85.= per le risorse decentrate stabili, al netto delle somme destinate nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e delle alte professionalità;
3. di dare atto altresì che la parte variabile del fondo sarà costituita dopo che l'Amministrazione avrà eventualmente integrato le necessarie risorse finanziarie nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti;
4. di dare atto infine che i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 del CCNL 21.5.2018, saranno oggetto di contrattazione decentrata annuale (anno 2019), ai sensi dell'art.7, comma 4, lett. a) del citato CCNL 21.5.2018.

5.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 151 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

6.